

Appalti

Attestazione SOA - Certificazione di qualità

Consiglio di Stato, sentenza del 7 maggio 2019, n. 2932

[Approfondisci...](#)

I Giudici di Palazzo Spada hanno accolto l'appello proposto da un'impresa che, risultata affidataria di un appalto avente a oggetto dei lavori di demolizione, si era vista annullare l'aggiudicazione dal TAR di Lecce, in ragione della presunta mancanza del possesso dei requisiti di idoneità durante tutta la procedura di gara e fino alla completa esecuzione del contratto.

Il Collegio, tuttavia, non ha ritenuto condivisibile l'interpretazione del giudice di prime cure in relazione al rapporto attestazione SOA – certificazione di qualità, punto cruciale del ragionamento che ha condotto all'accoglimento del ricorso proposto in primo grado dalla seconda classificata alla gara.

Il Consiglio ha sottolineato che **la disciplina riguardante la qualificazione delle imprese non deve rispondere a un mero criterio formalistico, secondo cui alle procedure di gara può accedere solo un soggetto formalmente idoneo, bensì ciò che conta è che la ditta (appellante) sia stata “sostanzialmente” in possesso dei requisiti di qualificazione, dalla domanda all'aggiudicazione.**

Il fatto che essa non abbia prodotto in gara, ma solo in giudizio, la nuova attestazione SOA integrata con il rinnovo della certificazione di qualità, non costituisce motivo di esclusione dalla gara, come invece sostenuto dalla ditta ricorrente in primo grado, potendo costituire al più l'oggetto di una richiesta di integrazioni da parte della Stazione Appaltante.